

- 1) Assicuratore uscente Allianz S.p.A.  
Premio annuo lordo euro 207.000 con franchigia frontale classica di euro 5.000 per sinistro.  
Il testo di gara non presenta differenze sostanziali rispetto alla polizza in scadenza fatta eccezione per la diversa gestione della Franchigia. Il testo pubblicato prevede una franchigia frontale assistita di euro 30.000 come disciplinato all'articolo 34 del capitolato tecnico.
- 2) Come indicato nel disciplinare di gara si segnala che la base d'asta annua di euro 450.000 è da ritenersi al lordo delle imposte di legge.
- 3) Premesso che il capitolato di polizza prevede già la clausola di Esclusione OFAC così come l'Esclusione CYBER, comunichiamo che qualora l'operatore avesse la necessità di sostituire tali articoli con le proprie formulazioni, confermiamo che la Stazione appaltante si rende disponibile ad accettare tali sostituzioni. Tale facoltà è accordata a tutti gli eventuali partecipanti limitatamente agli articoli sopra citati.
- 4) In merito alla variante migliorativa 8 FORMAZIONE e CONSULENZA RCTO si precisa che la clausola prevede che la formazione sia svolta da soggetti qualificati appositamente incaricati dalla Compagnia o dal Contraente pertanto se la stessa propone i suoi soggetti qualificati nulla osta.
- 5) Si segnala la presenza dell'azienda controllata società in house Provincia di Livorno e Sviluppo srl. Per le partecipazioni minoritarie si rimanda alla sezione Amministrazione Trasparente sezione "Enti controllati" nel sito della Provincia di Livorno.
- 6) La Provincia di Livorno non detiene proprietà e/o gestione di case di riposo o altre strutture a carattere sanitario.
- 7) In merito ai danni cagionati da fauna selvatica si segnala che allo stato delle norme e della giurisprudenza, la fauna è di competenza regionale (Legge regionale 22/2015) ferme le Responsabilità in capo alla Provincia inerenti le funzioni e le attività istituzionali della stessa come ad esempio segnaletica stradale e manutenzione del verde prospiciente le sedi stradali. La contrastata questione della responsabilità per sinistri causati dalla FAUNA, ha attraversato tre fasi altalenanti:
  - in una prima fase la responsabilità venne attribuita alle Regioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo i casi di omessa installazione di segnaletica ove si trattava di SS.PP. (responsabilità Province);
  - in una seconda e lunga fase la responsabilità è stata attribuita alle Province, ai sensi soprattutto dell'art. 2051 c.c., sia per omessa custodia della fauna sia per omessa installazione cartelli ove si trattava di SS.PP.;
  - attualmente la giurisprudenza (Cassazione n.27684 del 29/9/2023) tende ad attribuire la responsabilità di nuovo alle Regioni per il combinato disposto degli artt. 2052 e 2051 c.c. salvo i casi di omessa installazione di segnaletica lungo le SS.PP. (Responsabilità Province);
- 8) Le statistiche sinistri pubblicate interessano il seguente periodo 30.04.2016 - 31.01.2024 aggiornate al mese di Gennaio 2024.  
Le statistiche sono al lordo della franchigia, che nel periodo 30.04.2016 – 30.04.2018 era pari ad euro 10.000,00 e dal 30.04.2018 in poi 5.000,00. Tutti i sinistri dal 30.04.2016 al 30.04.2018 riportano anche la descrizione analitica mentre per il file relativo ai sinistri post 30.04.2018 sono presenti le descrizioni aggiuntive per i sinistri con importi oltre i 30.000 euro.